Tassazione societaria in Europa: prospettive di coordinamento

Definizioni

Concorrenza fiscale

Comportamento strategico e non cooperativo da parte di un ente amministrativo volto ad attrarre, attraverso la definizione di trattamenti fiscali privilegiati nei confronti di determinate categorie di reddito, basi imponibili da altre comunità territoriali. Tale comportamento è più facilmente indirizzabile alle basi imponibili più mobili (capitale, soprattutto) e meno nei confronti di altre (soprattutto beni immobili e lavoro)

Definizioni

Coordinamento fiscale

Processo di riavvicinamento dei sistemi fiscali portato avanti attraverso strumenti non normativi, come accordi, codici di condotta, best practices, raccomandazioni, moral suasion...

Definizioni

Armonizzazione fiscale

Processo di riavvicinamento dei sistemi fiscali e dei loro principali elementi costitutivi attraverso misure di carattere normativo definite dal livello di governo superiore. Si possono distinguere forme di piena armonizzazione - con definizione omogenea di basi imponibili, esenzioni, aliquote - o forme di armonizzazione parziale - con, ad esempio, la definizione di aliquote massime e minime o l'eliminazione di forme di doppia imposizione

Armonizzazione fiscale in Europa

La presenza di diversi sistemi tributari in ambito UE ha da sempre rappresentato un tangibile ostacolo alla realizzazione di un mercato comune europeo Dato che il Trattato non prevede disposizioni specifiche sull'allineamento delle imposte dirette, il coordinamento fiscale è risultato particolarmente difficile in materia

Armonizzazione fiscale in Europa

L'imposta sul reddito costituisce il principale esempio delle difficoltà esistenti in ambito UE nel conseguire un'armonizzazione fiscale in quanto ciascuno stato membro ha da sempre mostrato riluttanza sulla perdita potenziale di qualsiasi tipo di controllo sulla propria fiscalità

L'armonizzazione delle imposte sul reddito implica un allineamento tra i vari stati dell'Unione non solo delle aliquote fiscali, ma anche della base imponibile e delle modalità in cui essa è determinata

Armonizzazione fiscale in Europa

Le principali ragioni che impediscono l'allineamento dell'imposizione diretta sono:

- timore di perdere una fonte principale di entrata
- •venir meno dell'unico strumento di politica macroeconomica rimasto ai governi nazionali per combattere gli shock avversi, dal momento che la politica monetaria è accentrata e la politica fiscale è resa poco manovrabile dal Patto di Crescita e Stabilità

I sistemi di imposizione societaria sono oggetto di continue riforme nei paesi comunitari

Si notano alcune tendenze comuni:

- riduzione delle aliquote legali
- abolizione del credito di imposta ai dividendi
- diffusione di sistemi di esenzione per i dividendi e le plusvalenze su partecipazioni infrasocietarie

I continui interventi in materia di tassazione societaria nella UE riflettono le reazioni dei singoli paesi alla crescente integrazione dei mercati dei capitali: in assenza di coordinamento in ambito comunitario ogni paese reagisce alla crescente integrazione dei mercati cercando di migliorare la "competitività" del proprio regime fiscale, ritenendo con ciò di poter migliorare la posizione competitiva delle proprie imprese e il grado di attrattività degli investimenti e di base imponibile dall'estero

Nonostante le linee di tendenza comuni osservate, permangono moltissime differenze nelle normative degli stati membri Le differenze riguardano le aliquote così come i criteri di determinazione della base imponibile, i criteri di riporto delle perdite, l'esistenza e le modalità di compensazione fra utili e perdite del gruppo e così via

L'assenza di coordinamento crea due tipi di problemi

- 1. costi che derivano da eventuali fenomeni di doppia imposizione (ostacoli all'integrazione) nonché costi di adempimento per le imprese che operano nel mercato interno, con 25 diversi regimi contabili e fiscali
- 2. produce fenomeni di concorrenza fiscale (con rischio di "race to the bottom") e genera differenze nelle aliquote legali ed effettive (che tengono conto anche dei criteri di determinazione dell'imponibile e dell'imposta). Queste differenze inficiano l'efficienza dei mercati e alterano la distribuzione del prelievo tra i diversi paesi

Storia delle proposte di armonizzazione

- 1963: 'Neumark Committee': Armonizzazione delle imposte societarie nazionali con l'adozione di un sistema con aliquota ridotta sugli utili distribuiti
- 1971: "Van den Tempel-Report": Introduzione del sistema classico di tassazione dei dividendi
- 1975: Commissione Europea: Armonizzazione delle aliquote delle imposte societarie nell'intervallo 45% 55%; attribuzione del credito d'imposta sui dividendi indipendentemente dalla residenza dell'investitore
- 1992: Ruding Committee: Armonizzazione delle aliquote delle imposte societarie nell'intervallo 45% 55% e armonizzazione della base imponibile
- 2001: Bolkestein Report: Nessuna armonizzazione delle aliquote numerose proposte di carattere generale e specifico

- Direttiva Madre-Figlia (90/435/CEE): volta ad eliminare la doppia imposizione dei flussi di dividendi tra società dello stesso gruppo residenti in differenti stati Membri
- Direttiva sulle fusioni (90/434/CEE): evita che fusioni transfrontaliere diano origine a imposte su plusvalenze in casi in cui identiche operazioni fra società residenti risulterebbero esenti

Direttiva su interessi e royalty (2003): elimina le ritenute su interessi e royalty fra società appartenenti ad uno stesso gruppo e residenti in diversi stati membri

Convenzione contro le doppie imposizioni – prezzi di trasferimento 90/436/CEE

La direttiva "società madri-figlie" 90/435/CEE PRIMA DELLA DIRETTIVA

- società figlia, residente in S, paga in S
 l'imposta societaria con aliquota t^S_g
- sulla quota di utili distribuiti alla madre lo stato S preleva un'imposta alla fonte (witholding tax) con aliquota pari a t_w
- sui dividendi percepiti, al lordo della witholding tax, la società madre paga l'imposta societaria del paese H dove risiede (la madre) con aliquota t^H_α

con la direttiva

- Eliminazione ritenuta alla fonte applicata dal paese (S) di residenza della figlia
- Paese residenza madre (H) ha due opzioni:
- a) esenzione di almeno il 95% del dividendo
- b) concessione alla società madre di un credito a fronte dell'imposta pagata dalla società figlia (a titolo di imposta societaria)

ovvero

Paesi in cui NON SI APPLICA direttiva:
 aliquota utili fonte estera

$$t_{g}^{S} + (t_{g}^{H} + t_{W})(1 - t_{g}^{S})$$

Paesi in cui SI APPLICA direttiva

SOLUZIONE A
$$t_g^S + (0.05t_g^H + t_w)(1 - t_g^S)$$

SOLUZIONE B

Utile distribuito entra nella bim imposta societaria paese residenza della società madre, ma imposta pagata in S riconosciuta in H, quindi t^S_g credito riconosciuto per t^H_g

con la modifica della direttiva 2003/123/CE

- Livello minimo partecipazione: 20% dal 2004, 15% dal 2007, 10% dal 2009 (contro il 25% della prima direttiva)
- Inserimento Società Europea (SE) nella lista delle società, precedentemente esclusa

La direttiva "fusioni-cessioni" 90/434/CEE

- Sancito principio di <u>neutralità fiscale</u> delle operazioni di ristrutturazione da parte di società operanti in più paesi per finalità puramente economiche (e non elusive)
- Fusione/cessione tra due società operanti in due paesi della comunità non deve comportare alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti da tali operazioni

Direttiva I-R

- Tassazione dei flussi di interessi e royalties all'interno dei gruppi europei secondo il PRINCIPIO DI RESIDENZA
- In vigore dal 1 gennaio 2004, comporta abolizione ritenute applicate dallo stato in cui opera la società che eroga l'interesse o la royalty, sotto alcune condizioni

condizioni

- società del gruppo appartengano ad una specifica lista
- che la società ricevente, al fine di evitare la doppia tassazione, sia effettivamente assoggettata nel proprio paese di residenza ad una imposta prevista dalla direttiva
- che la partecipazione diretta di una società nell'altra sia pari almeno al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale

- Convenzione multilaterale, entra in vigore nel 1995
- Obiettivo: mettere a disposizione dei gruppi operanti a livello europeo un specifica <u>procedura arbitrale</u> per la risoluzioni di controversie in merito alla normativa sui prezzi di trasferimento praticati nella transazioni infra-gruppi

 All'interno dei gruppi societari operanti a livello internazionale, in assenza di una base imponibile consolidata, l'unico modo di trasferire profitti da una società ad un'altra è quello di modificare fittiziamente i prezzi a cui vengono concluse le operazioni infra-gruppo (scambio di beni, servizi ed operazioni di finanziamento)

 Questo comportamento sarà tanto più conveniente quanto più ampie sono le differenze tra le imposte societarie a cui sono sottoposte le imprese facenti parte del medesimo gruppo, ovviamente l'obiettivo sarà sempre quello di trasferire il più possibile materiale imponibile là dove il sistema fiscale è più generoso

 Per contrastare questi comportamenti elusivi, tutti gli ordinamenti fiscali regolamentano queste operazioni imponendo e verificando che le transazioni tra società di un medesimo gruppo avvengano a prezzi di mercato, come se si trattasse di operazioni concluse tra soggetti economici distinti

 Il problema del prezzi di trasferimento (transfer pricing) genera forti rischi di doppia imposizione economica quando i prezzi a cui sono concluse le transazioni vengono modificati in modo unilaterale da parte di un'amministrazione finanziaria

la Convenzione 90/436/CEE sarebbe dovuta essere, almeno nelle intenzioni, un valido strumento di contrasto del rischio di doppia imposizione

"Pacchetto fiscale" (proposto nel 1997 e approvato nel 2003)

insieme articolato di proposte finalizzate al coordinamento fiscale all'interno dell'UE e alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa

Approccio realistico

Il pacchetto tiene conto degli ostacoli incontrati sulla strada dell'armonizzazione normativa e propone un nuovo approccio incentrato sul coordinamento fiscale (soft-constraints), finalizzato a evitare solamente le forme più accentuate e distorsive di competizione

Approccio multidimensionale

il pacchetto prende in considerazione congiunta diversi aspetti della tassazione dei redditi (reddito d'impresa, trasferimento di dividendi, reddito da risparmio), tenendo conto anche delle reciproche influenze

Con la nuova strategia inaugurata dal pacchetto Monti si sono avviate concrete prospettive di coordinamento dell'imposizione societaria in ambito Ue:

- Codice di condotta per le imprese
- Base imponibile comune (in fase sperimentale)

Il Codice di condotta in materia di tassazione delle società è uno strumento giuridicamente non vincolante, sebbene preveda procedure di valutazione e di controllo

Esso contribuisce a prevenire all'interno della Comunità le distorsioni economiche e l'erosione delle basi imponibili

Il codice fissa i criteri con cui identificare forme di imposizione dannose per gli altri paesi (attualmente sono 66 le misure fiscali dannose identificate)

Gli Stati membri si impegnano a rispettare i principi della concorrenza leale e ad astenersi dall'adottare misure fiscali dannose

Competizione fiscale dannosa

- a) Agevolazioni riconosciute solo a non residenti o per transazioni con non-residenti
- b) Misure fiscali non applicabili al mercato domestico
- c) Agevolazioni riconosciute a società che non svolgono una reale attività economica
- d) Regole per la determinazione dei profitti delle multinazionali che differiscono dagli principi contabili internazionali
- e) Regole per la determinazione dei profitti delle multinazionali che mancano di trasparenza o mancanza di rigore nelle regole amministrative

Con riferimento all'obiettivo di attenuare le distorsioni misurate dalle differenze nelle aliquote effettive delle imposte societarie, il progetto della Commissione è articolato in tre punti principali:

- 1. Offrire alle società una base imponibile consolidata per le attività di dimensioni comunitarie
- 2. Elaborare un adeguato meccanismo di ripartizione dell'imponibile
- 3. Lasciare ai paesi membri piena autonomia nella fissazione delle aliquote nominali delle imposte societarie

Cosa è stato fatto

Le principali ipotesi di coordinamento per l'imposta societaria riguardano:

- 1. Home State Taxation,
- 2. Base imponibile comune consolidata
- 3. Imposta societaria dell'Unione Europea
- 4. Unica base imponibile armonizzata obbligatoria

Home State Taxation (HST)

Le società che operano in più di un paese europeo possono calcolare la base imponibile di gruppo utilizzando le regole vigenti nel paese di residenza della capogruppo (home state)
La base imponibile viene poi ripartita fra paesi e ogni paese applicherà la propria aliquota

Home State Taxation (HST)

Vantaggi

- •Riduzione dei costi di adempimento per imprese operanti in più paesi
- •Possibilità di compensazione perdite
- •Non richiede l'armonizzazione delle regole
- •Buona accettabilità politica per la versione opzionale
- Possibile adozione tra un gruppo ristretto di paesi

Svantaggi

- •Competizione e scarsa trasparenza sulle basi imponibili
- •Discriminazione imprese che operano in un solo stato e rischio di riduzione delle entrate
- •Necessità di un mutuo riconoscimento dei meccanismi di calcolo e imputazione
- •Scarsa visione europea dell'attività economica

Common Consolidated Tax Base (CCTB)

Le società che operano in più paesi possono optare per un regime di imposizione che prevede la determinazione di una base imponibile di gruppo con regole comuni per tutti i paesi

La base imponibile viene ripartito fra paesi secondo una formula Ogni paese applica la sua aliquota alla propria quota di base imponibile

Common Consolidated Tax Base (CCTB)

Vantaggi

- •Maggiore trasparenza e uniformità nel calcolo della base imponibile
- Visione europea
 dell'attività economica e dei mercati

Svantaggi

- •Difficoltà nella definizione del nuovo codice di regole che si deve aggiungere ai 25 esistenti
- •Discriminazione imprese che operano in un solo stato e rischio di riduzione delle entrate

European Union Corporate Income Tax (EUCIT)

Essa prevede, oltre ad un unico sistema di determinazione della base imponibile consolidata in sostituzione dei diversi sistemi nazionali, anche l'introduzione di un'unica aliquota di imposta

European Union Corporate Income Tax (EUCIT)

Vantaggi

- Trasparenza
- Coerenza massima con il mercato unico
- •Espressione di un passo significativo verso un Europa federale

Svantaggi

 Difficile accettabilità politica

Single Compulsory Harmonised Tax Base (SCHTB)

sistema unico e obbligatorio di tassazione in base a regole comuni europee che vanno a sostituire quelle nazionali esistenti Ogni paese continua ad applicare le aliquote in modo discrezionale

Single Compulsory Harmonised Tax Base (SCHTB)

Vantaggi

- Trasparenza
- •Riduzione degli oneri amministrativi
- •Coerenza con il mercato unico
- •Eliminazione delle barriere fiscali
- •Eliminazione della competizione basata sui metodi di calcolo delle basi imponibili

Svantaggi

 Difficile accettabilità politica della rinuncia all'autonomia fiscale nazionale

Cosa è stato fatto

Le ultime due proposte sono state scartate per la minor accettabilità politica Sono state prese in considerazione dalla Commissione solo le prime due da cui è scaturito:

1. un progetto pilota per le piccole e medie imprese basato su HST previsto per il 2004 ma non ancora partito

2. istituito un gruppo di esperti di tutti gli stati membri con il compito di definire le regole di determinazione della base imponibile comune CCBT. Entro breve ci sarà la prima proposta normativa

Prospettive di coordinamento comunitario

Armonizzare la base imponibile senza armonizzare le aliquote?

Secondo la Commissione l'adozione di una base comune consolidata consentirebbe di risolvere molti dei problemi che impediscono il funzionamento del mercato:

- rimuoverebbe le doppie imposizioni e altri ostacoli all'integrazione ancora presenti;
- ridurrebbe i costi di adempimento per le imprese e di accertamento per le amministrazioni finanziarie;
- eviterebbe forme di elusione attraverso l'utilizzo di pratiche quali il transfer pricing e la thin capitalisation

Prospettive di coordinamento comunitario

Tuttavia, anche qualora fosse raggiunto questo ambizioso e importante traguardo, il percorso fatto non sarebbe ancora sufficiente a garantire il funzionamento efficiente del mercato interno

Ipotesi di un'aliquota minima

La soluzione potrebbe essere l'introduzione di una aliquota minima, analogamente a quanto accade in materia di Iva

Con la fissazione di una aliquota minima, tutti i paesi sarebbero posti su uno stesso piano e avrebbero al contempo l'autonomia di fissare aliquote più elevate. Queste potrebbero essere sostenibili se rispecchiassero effettivi vantaggi in termini di infrastrutture e servizi pubblici offerti dallo stato in questione, o rendite di localizzazione relative allo specifico paese